



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 20/10/2015

Esercitazione

Testo esercitazione (1)

La società Alfa incorpora la società Beta in data 30/04/2015; le situazioni contabili delle due società sono le seguenti:

S/P ALFA SPA			
Macchinari	1.500	Capitale sociale	4.000
Partecipazione in Beta 40%	400	Riserve	3.000
Partecipazioni diverse	4.000	Banche	600
Rimanenze finali	3.600	Obbligazioni convertibili	1.000
Crediti diversi	900	Fornitori	1.800
Totale attivo	10.400	Totale passivo	10.400

S/P BETA SPA			
Attrezzature	3.000	Capitale sociale	3.000
Rimanenze finali	1.200	Riserve	1.000
Clienti	1.900	TFR	400
		Debiti diversi	1.700
Totale attivo	6.100	Totale passivo	6.100

Testo esercitazione (2)

Si consideri quanto segue:

Il capitale economico di Alfa è stimato in 9.000;

Il capitale economico di Beta è stimato in 6.000;

Alfa ha un capitale sociale composto da n. 2.000 azioni aventi ciascuna valore nominale 2;

Beta ha un capitale sociale composto da n. 100 azioni aventi ciascuna valore nominale 30

Le obbligazioni convertibili di Alfa hanno un valore nominale pari a 2 e sono convertibili con un rapporto 1:1;

Alfa ha inoltre emesso 1.000 warrant che hanno un diritto di conversione di 1 a 1 con un prezzo di esercizio di 5.



Testo esercitazione (3)

Si determini:

Il rapporto di cambio fra le azioni delle due società e il conseguente aumento di capitale sociale dell'incorporante;

Le differenze contabili di fusione;

La situazione patrimoniale post fusione;

Le scritture contabili che Alfa e Beta devono effettuare per l'operazione di fusione.

Vanga altresì redatto il progetto di fusione delle due società e si descrivano i principali aspetti fiscali dell'istituto della fusione.

La presente esercitazione prende spunto da "Bilanci e operazioni di gestione straordinaria Note, esercizi e casi" a.a. 2007-2008, R. Perotta, Le dispense del Pellicano.



Analisi strumenti finanziari nel w del CE (1)

- Valore del capitale economico per singola azione di Alfa:

$$W CE \text{ unitario} \frac{CE \text{ Alfa}}{\# \text{ azioni}}$$

$$W CE \text{ unitario} \frac{9.000}{2.000} = 4,5$$

Conviene convertire le obbligazioni ma non conviene convertire i warrant

Analisi strumenti finanziari nel w del CE (2)

Data la convenienza a convertire le obbligazioni, si stima che tutti gli obbligazionisti convertano i proprio strumenti finanziari, rendendo così necessario considerare nel valore del capitale economico dell'incorporante anche la quota futura di capitale sociale connessa alla conversione del prestito obbligazionario:

W capitale economico + Obbligazioni convertibili

$$9.000 + 1.000 = 10.000$$



Stima rapporto di cambio

$$Rdc = \frac{w \text{ CE incorporata}}{\# \text{ azioni incorporata}} \div \frac{w \text{ ce incorporante}}{\# \text{ azioni incorporante}}$$

$$Rdc = \frac{6.000}{100} \div \frac{10.000}{(2.000+500)}$$

$$Rdc = \frac{60}{4} = 15$$

1 azione dell'incorporante vale 15 azioni dell'incorporata

Calcolo aumento capitale sociale

*Aum. Cs = rdc * # azioni incorporata non in possesso dell'incorporante * valore nominale azioni incorporante*

$$Aum. Cs = 15 * (100 * 60\%) * 2 = 15 * 120 = 1.800$$



Calcolo differenze di fusione (1)

Differenza da annullamento: si sottrae dal valore contabile della partecipazione posseduta nell'incorporata la relativa quota di spettanza del patrimonio netto contabile.

$$400 - (4.000 * 40\%) = 400 - 1.600 = - 1.200$$

Se il saldo è negativo si è in presenza di un avanzo da annullamento, viceversa se il saldo è positivo si è in presenza di un disavanzo da annullamento.



Calcolo differenze di fusione (2)

Differenza da concambio: si sottrae dall'aumento di capitale sociale richiesto per la fusione con la quota del patrimonio netto contabile di spettanza dei terzi.

$$1.800 - (4.000 * 60\%) = 1.800 - 2.400 = - 600$$

Se il saldo è negativo si è in presenza di un avanzo da concambio, viceversa se il saldo è positivo si è in presenza di un disavanzo da concambio.

Scritture contabili incorporata

Beta S.p.A.

<i>Diversi</i>	Dare	Avere
Debiti diversi	1.700,00	
TFR	400,00	
Società Beta c/fusione*	4.000,00	
Attrezzature		3.000,00
Rimanenze finali		1.200,00
Clienti		1.900,00
Totale	6.100,00	6.100,00

*Trattasi del PN contabile alla data di effetto della fusione



Scritture contabili incorporante

ALFA S.p.A.

<i>Diversi per scrittura fusione</i>	Dare	Avere
Attrezzature	3.000,00	
Rimanenze finali	1.200,00	
Clienti	1.900,00	
Debiti diversi		1.700,00
TFR		400,00
Società Beta c/fusione		4.000,00
Totale	6.100,00	6.100,00
<i>Scritture tacitazione del rapporto</i>	Dare	Avere
Società Beta c/fusione	4.000,00	
Partecipazione in Beta 40%		400,00
Avanzo da annullamento		1.200,00
Capitale sociale		1.800,00
Avanzo da concambio		600,00
Totale	4.000,00	4.000,00

Situazione patrimoniale post fusione

S/P ALFA SPA post fusione			
Macchinari	1.500	Capitale sociale	6.800
Attrezzature	3.000	Riserve	3.000
Partecipazioni diverse	4.000	TFR	400
Rimaneze finali	4.800	Banche	600
Clienti	1.900	Fornitori	1.800
Crediti diversi	900	Debiti diversi	1.700
		Avanzo da concambio	600
		Avanzo da annullamento	1.200
Totale attivo	16.100	Totale passivo	16.100

Progetto di fusione (1)

Progetto di **fusione per incorporazione della società "Beta S.p.A."** con sede in Genova, via xxxxxxxx xx, capitale sociale Euro 3.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Genova 00000000000, numero R.E.A. GE-0000000 **nella società "Alfa S.p.A."** con sede in Genova, via xxxxxxxx xx, capitale sociale Euro 4.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Genova 00000000000, numero R.E.A. GE-0000000 ex art. 2501 c.c..

PREMESSE

Gli organi amministrativi della Società "Alfa S.p.A." (Società Incorporante) e della Società "Beta S.p.A." (Società Incorporanda)

PREMESSO CHE

- L'operazione in oggetto trova ragione e giustificazione nella possibilità di una razionalizzazione volta al miglioramento dell'efficienza strategica principalmente nella gestione dei clienti, delle risorse aziendali e dei costi della Società Incorporante e della Società Incorporanda, e nella possibilità di sviluppare sinergie altrimenti non perseguibili;
- Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art 2501-quater c.c., la situazione patrimoniale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è sostituita con l'ultimo bilancio di esercizio, essendo quest'ultimo non anteriore a sei mesi dalla data di deposito del presente progetto di fusione presso le sedi sociali di ciascuna delle società partecipanti;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis secondo comma c.c., la fusione avrà effetto quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.;
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-quater ultimo comma e 2501-sexies ultimo comma c.c., i soci e i possessori degli altri strumenti finanziari della Società Incorporante nonché i soci della Società Incorporanda hanno convenuto all'unanimità di rinunciare alla relazione redatta dall'organo amministrativo ed alla relazione redatta dagli esperti;



Progetto di fusione (2)

TUTTO CIO' PREMESSO

Gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporanda hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione come di seguito descritto:

- 1) La fusione sarà attuata mediante l'incorporazione della società "Beta S.p.A." con sede in Genova, via xxxxxxx xx, capitale sociale Euro 3.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Genova 00000000000, numero R.E.A. GE-0000000, "Alfa S.p.A." con sede in Genova, via xxxxxxx xx, capitale sociale Euro 4.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Genova 00000000000, numero R.E.A. GE-0000000;
- 2) In funzione della fusione non sarà modificato l'atto costitutivo e comunque l'oggetto sociale della Società Incorporante, allegati al presente atto (Allegato sub a). Il vigente statuto verrà modificato per permettere l'aumento di capitale sociale previsto dal presente progetto di fusione per complessivi Euro 3.000,00 (Allegato sub b);
- 3) Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ritengono congruo un rapporto di cambio 1:15 tra le azioni della società incorporante e della società Incorporanda. Non sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società;
- 4) La fusione avverrà attraverso la sostituzione delle azioni della Società Incorporanda con le azioni della Società Incorporante secondo il rapporto di cambio, così come definito al punto precedente. La Società Incorporante, ai fini della presente fusione, procederà a deliberare un aumento di capitale sociale destinato di un ammontare sufficiente a soddisfare il rapporto di cambio di cui al presente progetto di fusione;



Progetto di fusione (3)

- 5) Le azioni della Società Incorporante assegnate ai soci della Società Incorporanda avranno godimento a far data dal 1 gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione;
- 6) Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate a bilancio della Società Incorporante - anche ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9 del DPR 633/917 - a partire dalla data del 1 gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione;
- 7) Non sono previsti vantaggi particolari in favore di alcune categorie di soci;
- 8) Non sono previsti vantaggi particolari in favore degli amministratori;

Il presente progetto di fusione è stato approvato dagli organi amministrativi di Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. in data gg mm aaaa e sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Genova, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e alle situazioni patrimoniali al gg mm aaaa, nella sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Genova li, _____

Per Alfa S.p.A.

Il legale rappresentante

Per Beta S.p.A.

Il legale rappresentante

Allegati:

- A. Atto costitutivo della Società Incorporante;
- B. Nuovo Statuto della Società Incorporante.



Aspetti fiscali (1)

La fusione è sottoposta ad un generale regime di neutralità fiscale ai sensi del I, II e III comma dell'art. 172 del Tuir

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

Aspetti fiscali (2)

Le differenze da annullamento 1/2:

Il disavanzo da annullamento può essere attribuito a due cause differenti:

1. Presenza di plusvalori inespressi da attribuire a) ai beni della società incorporata b) ad avviamento;
2. Valore economico della società incorporata inferiore al valore di iscrizione della stessa nel bilancio ante fusione della società incorporante.

In entrambe i casi dette differenze non generano effetti fiscali:

- I plusvalori da attribuire ai beni o ad avviamento creeranno un doppio binario civilistico e fiscale, con conseguente necessità di redigere un prospetto extra contabile di riconciliazione (rimangono tuttavia delle alternative offerte dall'attuale normativa fiscale);
- La perdita da fusione genera per la società incorporante un costo fiscalmente indeducibile.

Aspetti fiscali (3)

Le differenze da annullamento 2/2:

L'avanzo da annullamento può essere attribuito a tre cause differenti:

1. Valore effettivo delle attività/passività incorporate inferiore/maggiore rispetto ai valori contabili;
2. Presenza di un badwill;
3. Presenza di un utile potenziale (si è in pratica concluso un buon affare)

In tutti e tre i casi dette differenze non generano effetti fiscali:

- In caso di valori difformi si avrà una riduzione/aumento delle poste attive/passive da un punto di vista esclusivamente contabile, ma non fiscale;
- In caso di badwill verrà iscritto ai soli fini contabili un fondo svalutazione;
- In presenza di un utile potenziale si avrà un risconto passivo pluriennale la cui quota annualmente imputata a ce non avrà rilevanza fiscale.

Aspetti fiscali (4)

Le differenze da concambio:

Il disavanzo da concambio ha le stesse cause e conseguenze del disavanzo da annullamento.

ATTENZIONE: il disavanzo da concambio viene considerato da parte della dottrina come non attribuibile a plusvalenza sui beni o ad avviamento.

L'avanzo da concambio ha la natura della riserva sovrapprezzo azioni e pertanto non è soggetto a tassazione.

Aspetti fiscali (5)

L'affrancamento ex art 172, comma 10-bis Tuir

La normativa fiscale permette il riconoscimento dei maggiori valori fiscali derivanti dall'allocazione del disavanzo di fusione alle seguenti condizioni:

- A. Il plusvalore sia allocato alle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- B. L'esercizio di detta opzione venga esercitato dalla società incorporante nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale viene effettuata l'operazione o al più tardi in quello successivo;
- C. Venga versata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRES, IRAP del:
 - I. 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
 - II. 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - III. 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
- D. L'imposta sostitutiva di cui al punto precedente venga versata in tre rate annuali (30/40/30) con computo dei relativi interessi;
- E. Il riconoscimento avvenga a partire dal periodo di imposte durante il quale viene esercitata l'opzione;
- F. La società incorporante non realizzi i beni oggetto di rivalutazione anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione. Se ciò dovesse accadere il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi.

Aspetti fiscali (6)

Le riserve in sospensione di imposta:

- Riserve tassabili in ogni caso se non vengono ricostituite nel bilancio della società incorporante, con utilizzo prioritario dell'avanzo di fusione;
- Riserve tassabili solo in caso di distribuzione se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre;
- All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve in sospensione di imposta si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite in quanto sopsese che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata

Aspetti fiscali (7)

Il riporto delle perdite fiscali:

Sono riportabili le perdite fiscali delle società coinvolte nella fusione a condizione che:

- Superino il test di vitalità:
 - I ricavi e i proventi dell'esercizio pre-fusione devono essere superiori al 40% della media dei ricavi e proventi dei due esercizi precedenti;
 - Le spese per prestazioni di lavoro subordinato ed i relativi contributi dell'esercizio pre-fusione devono essere superiori al 40% della media delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e dei relativi contributi dei due esercizi precedenti;
- Le stesse non superino l'ammontare di PN della società a cui si riferiscono. il PN a cui fare riferimento è quello risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, alla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.. Sono inoltre da scomputare dal valore del PN i conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, con eccezione dei contributi erogati a norma di legge dello Stato e di altri enti pubblici. Le eventuali perdite in eccesso non potranno più essere utilizzate;
- Deve essere scomputato dal valore delle perdite riportabili l'ammontare della svalutazione (dedotta) delle azioni o quote della società cui la perdita si riferisce effettuata dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione.

N.B.: le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.



Aspetti fiscali (8)

Data di effetto

Il comma IX dell'art. 172 Tuir permette di retrodatare gli effetti fiscali della fusione alla data più prossima a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società coinvolte o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'incorporante (N.B.: nell'esercitazione non viene specificato – quindi fare ipotesi!).

Nel caso in cui non si applichi la retrodatazione fiscale il periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione costituisce autonomo periodo di imposta per ciascun soggetto coinvolto nella fusione.

Aspetti fiscali (9)

Obblighi dichiarativi

Adempimento	Periodo ante fusione	Periodo infrannuale
Unico/IRAP	Incorporante presenta autonomo modello in nome e per conto dell'incorporata	Incorporante presenta autonomo modello in nome e per conto dell'incorporata
IVA	Incorporante presenta autonomo modello in nome e per conto dell'incorporata	Incorporante inserisce nel proprio modello i moduli di spettanza dell'incorporata
770	Incorporante inserisce nel proprio modello 770 i quadri di spettanza dell'incorporata	Incorporante inserisce nel proprio modello 770 i quadri di spettanza dell'incorporata

Aspetti fiscali (10)

La fusione non viene assoggettata ad IVA ma ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200)

